FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, Dr. Lucio Molinari, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIRACUSA/MELFI DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa di Siracusa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLACIDRESE – CROCIATI NOCETO DEL 31.01.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio s.r.l. di Villacidro (Villacidro Sanluri).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR ROBERTO VENTURATO SEGUITO GARA AREZZO/CREMONESE DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LE SANZIONI:
 - SQUALIFICA FINO AL 23.2.2010 AL CALCIATORE AMBROSOLI SAMUEL;
 - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FRONTINI PIETRO;
 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NEL GIRONE DI COPPA ITALIA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO OLTRE ALL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4136/757PF09-10AM/MA DEL 10.1.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 5, 4, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO GARA VARESE-PERGOCREMA DEL 25.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce:

- ad un 1 punto la sanzione della penalizzazione in classifica;
- al già sofferto le sanzioni della squalifica al calciatore Ambrosoli Samuel e dell'inibizione al Sig. Frontini Pietro.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 18 febbraio 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete